

REGOLAMENTO COMUNALE PER L'ISTITUZIONE DEL SERVIZIO DI ISPETTORE AMBIENTALE

Art. 1

Finalità

1. Il Comune di Terni istituisce il servizio di Ispettorato ambientale e la figura di Ispettore Ambientale con funzioni di prevenzione, vigilanza e controllo della corretta gestione dei rifiuti da parte degli utenti, al fine di contribuire alla tutela dell'ambiente e del paesaggio nel territorio comunale.

Art. 2

Svolgimento del servizio

1. Il servizio di Ispettorato Ambientale Comunale viene organizzato dal Comune o direttamente o avvalendosi della società che gestisce il servizio di raccolta dei rifiuti (denominata, di seguito, "gestore del servizio").
2. La figura dell'Ispettore Ambientale è individuata con decreto del Sindaco del Comune di Terni, a seguito della frequenza di uno specifico corso di 30 ore, con superamento dell'esame finale, concernente l'azione di vigilanza e controllo ed il procedimento sanzionatorio amministrativo, ai sensi del punto 7, dell'art. 50, del regolamento per la gestione dei rifiuti urbani e assimilati, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 290 dell'1.8.2016, denominato, di seguito, "regolamento".
3. L'organizzazione delle attività di vigilanza, con indicazione degli ispettori impiegati, degli orari e delle zone oggetto del controllo, dovrà essere comunicata periodicamente all'Ufficio Servizi Decentrati Polizia Ambientale del Corpo di Polizia municipale. Specifici interventi in determinate zone potranno essere concordati o indicati preventivamente dall'Ufficio suindicato.

Art. 3

Figure costituenti il servizio di ispettorato ambientale

1. Nell'ambito del servizio di Ispettorato Ambientale comunale dovrà essere individuata almeno una figura di addetto al coordinamento e controllo degli Ispettori Ambientali.
2. Ferma restando la competenza degli organi di Polizia dello Stato e delle Polizie Locali, l'attività di accertamento e contestazione delle violazioni in materia ambientale, nello specifico ambito delimitato, è esercitata dagli appartenenti al Servizio di Ispettorato Ambientale comunale a cui sono state conferite le specifiche funzioni, con decreto del Sindaco del Comune di Terni, in possesso dei requisiti previsti dall'art. 50 del regolamento.

Art. 4

Attività del servizio di ispettorato ambientale

1. Gli appartenenti al Servizio di Ispettorato Ambientale Comunale svolgono:
 - a. informazione ed educazione ambientale nei confronti dei cittadini, in particolare, sulle modalità e sul corretto conferimento e smaltimento dei rifiuti;

- b. prevenzione nei confronti degli utenti che, in violazione di specifiche norme, arrecano danno all'ambiente ed al decoro del territorio comunale;
 - c. accertamento delle violazioni alle norme del regolamento.
2. Per gli illeciti eventualmente accertati, diversi da quelli previsti dalla lettera c., del precedente comma 1, gli Ispettori Ambientali sono tenuti ad informare dettagliatamente gli organi di Polizia dello Stato e delle Polizie Locali.

Art. 5

Requisiti dell'ispettore ambientale

1. Gli aspiranti alla nomina di Ispettore Ambientale devono possedere i requisiti previsti dall'art. 50 del regolamento.

Art. 6

Incarico di ispettore ambientale

1. L'incarico di Ispettore Ambientale è conferito, con decreto del Sindaco del Comune di Terni, ai dipendenti del gestore del servizio che abbiano superato, con profitto, lo specifico corso previsto dall'art. 50 del regolamento.
2. Il decreto del Sindaco del Comune di Terni, con cui viene legittimato l' Ispettore Ambientale all'esercizio delle specifiche funzioni previste dal comma 1 del precedente art. 4, ha validità biennale e può essere rinnovato, sospeso o revocato.
3. Il Sindaco, nel decreto di cui al precedente comma 1, indica l'ambito di intervento operativo dell'Ispettore Ambientale.
4. All'Ispettore Ambientale è rilasciato, a cura del gestore del servizio, apposito tesserino di riconoscimento attestante la legittimazione all'esercizio delle specifiche funzioni attribuite.
5. Durante l'espletamento delle attività di cui al comma 1, del precedente art. 4, l'Ispettore Ambientale deve indossare apposito capo di corredo identificativo del ruolo e dell'incarico conferito, corredato dall'iscrizione, ben visibile di "Ispettore Ambientale" e deve essere munito di macchina fotografica.

Art. 7

Compiti dell'ispettore ambientale

1. L'Ispettore ambientale, nell'espletamento delle funzioni conferite, deve:
- a. svolgere le attività di cui al comma 1 del precedente art. 4, nei modi, negli orari e nelle località stabilite dalle disposizioni del gestore del servizio e secondo la normativa di settore;
 - b. operare con prudenza, diligenza e perizia;
 - c. indossare, durante il servizio, l'apposito capo di corredo identificativo del ruolo e dell'incarico conferito, assegnato in dotazione;
 - d. redigere, in modo chiaro e completo, i rapporti di servizio e le segnalazioni da inoltrare agli organi di Polizia dello Stato e delle Polizie Locali, nonché, in tutti gli elementi essenziali, come previsto espressamente dalle disposizioni legislative vigenti, i verbali di accertamento e contestazione delle violazioni amministrative alle norme del regolamento. A tal fine, i

verbali di accertamento e di contestazione delle violazioni al predetto regolamento hanno l'efficacia di atto pubblico, di cui agli artt. 2699 e 2700 del codice civile;

- e. redigere, in modo chiaro e completo, eventuali controdeduzioni, a richiesta del competente Ufficio del Corpo di Polizia municipale, a seguito di presentazione di "scritti difensivi" presentati dall'interessato avverso il verbale redatto per accertata violazione amministrativa alle norme del regolamento, al fine della decisione della fondatezza o meno dell'accertamento, con l'adozione conseguente di specifici provvedimenti, secondo la procedura sanzionatoria amministrativa disciplinata dalla legge 24.11.1981, n. 689;
 - f. qualificarsi sempre, sia verbalmente, sia mediante presentazione del tesserino di riconoscimento;
 - g. utilizzare, con cura e diligenza, mezzi ed attrezzature assegnati in dotazione;
 - h. osservare il segreto d'ufficio e rispettare le disposizioni di cui al D.Lvo n. 196/2003, relativamente alle notizie delle quali viene a conoscenza ed, in particolare, dei dati relativi alle persone destinatarie degli accertamenti eseguiti.
2. Gli Ispettori Ambientali, durante lo svolgimento delle attività di cui al comma 1, del precedente art. 4, sono organi addetti al controllo sull'osservanza delle disposizioni di cui al regolamento per la cui violazione è prevista la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro e possono, per l'accertamento delle violazioni di rispettiva competenza, assumere informazioni, procedere a ispezioni di cose e di luoghi diversi dalla privata dimora, nonché procedere a rilievi fotografici, ai sensi dell'art. 13, comma 1, della legge 24.11.1981, n.689.

Art. 8

Sospensione e revoca dell'incarico

1. L'incarico di Ispettore Ambientale è revocato o sospeso nei casi previsti dall'art. 50 del Regolamento.

Art. 9

Corso formativo per aspiranti all'incarico di ispettore ambientale

1. Il gestore del servizio organizza il corso di formazione per il personale aspirante all'incarico di Ispettore Ambientale, con esame finale, della durata di 30 ore, concernente l'azione di vigilanza e controllo ed il procedimento sanzionatorio amministrativo, conformemente a quanto disposto dall'art. 50, comma 2, punto 7., del regolamento.
2. Le lezioni del corso riguarderanno, in particolare, la figura ed i compiti dell'Ispettore Ambientale; l'esame della normativa in materia ambientale, statale e regionale; l'esame dei regolamenti e delle ordinanze comunali in materia ambientale; gli illeciti ambientali; il procedimento sanzionatorio amministrativo disciplinato dalla legge 24.11.1981, n. 689.
3. Le lezioni del corso saranno tenute da personale esperto e qualificato, individuato e nominato dal gestore del servizio.
4. Le lezioni del corso si svolgeranno presso i locali di proprietà o messi a disposizione dal gestore del servizio.
5. Il materiale didattico verrà messo a disposizione dei partecipanti dal gestore del servizio.

6. A conclusione del corso di formazione, il personale del gestore del servizio , che ha frequentato almeno 24 ore dell'iniziativa formativa sostiene, dinanzi ad apposita Commissione, l'esame finale il cui superamento è condizione propedeutica per l'incarico di Ispettore Ambientale.
7. L'esame, consistente in una prova orale sugli argomenti trattati durante il corso, si intende superato da ciascun partecipante con l'assegnazione del punteggio di almeno 21/30.
8. La Commissione, nominata dal gestore del servizio , è costituita:
 - a. da un dirigente o un funzionario dell'Amministrazione comunale, dotato di adeguate competenze tecnico-scientifiche, nominato dal Sindaco, in qualità di presidente;
 - b. da due docenti del corso, in qualità di esperti, individuati dal gestore e dall'Amministrazione comunale con apposita determinazione;
 - c. da un funzionario del gestore del servizio , in qualità di segretario verbalizzante.
9. La Commissione, dopo l'espletamento della prova orale, predispone la graduatoria di merito, con la votazione riportata da ciascun partecipante al corso, che può essere utilizzata, nel periodo di 5 anni dall'approvazione, per il conferimento dell'incarico di Ispettore Ambientale.
10. Le spese per il personale docente, per la predisposizione del materiale didattico e per i membri della Commissione, se dovute, sono interamente a carico del gestore del servizio.

Art. 10

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore dopo le approvazioni di legge e la pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune di Terni, ai sensi di quanto stabilito dal vigente Statuto comunale.

Allegati:

- A. Bozza di Verbale di accertamento e contestazione di violazione amministrativa.
- B. Bozza di Decreto di nomina degli Ispettori Ambientali.